

# COMUNE DI POSITANO

## Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 12.04.2012

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **18.02** nella sala consiliare della Sede Comunale,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 4395 in data 06.04.2012, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	10 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	11 - ALTABELLI ANTONIO	Presente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	12 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	13 - MARRONE DOMENICO	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	14 - MARRONE GAETANO	Presente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	15 - VESPOLI LUCA	Presente
7 - DI LEVA ANTONINO	Presente	16 - MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
8 - SAVINO MARIA GRAZIA	Presente	17 - CASTELLANO GIUSEPPE	Assente
9 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 16 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 16 Consiglieri**
- **Presenti: n. 16 (sedici)**
- **Assenti: n. 1 (Castellano Giuseppe)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 TUEL), il Segretario Comunale **Dott. Pasquale Marrazzo**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Preso atto della proposta di deliberazione a firma del Sindaco che testualmente recita:

**VISTO** il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che, agli articoli 8 e 9, ha istituito, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili, la nuova imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014;

**CONSIDERATO** che l'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria con applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì, l'applicazione a regime della medesima imposta dal 2015;

**RITENUTO**, pertanto, necessario approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23;



**VISTO** il comma 16, dell'articolo 53, della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dal comma 8, dell'articolo 27, della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO** che il comma 16-quater, dell'articolo 29, del decreto-legge 29.12.2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24.02.2012, n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

**VISTO** il comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**DATO ATTO** che, in sede di conversione del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, è all'esame del Parlamento un emendamento a firma dei relatori delle commissioni bilancio e finanze del Senato al decreto-legge che, introducendo modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria, prevede, al contempo, la possibilità per i comuni di apportare, entro il 30.09.2012, le eventuali modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria che si dovessero rendere necessarie;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

### PROPONE DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria" che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, in esecuzione della normativa richiamata in premessa, ha effetto dal primo gennaio 2012;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione del comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
5. di riservarsi di adottare le eventuali modifiche al regolamento che si dovessero rendere necessarie qualora, in sede di conversione del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, venga recepito l'emendamento riportato in premessa;

Relazione sull'argomento l'Assessore Giuseppe Guida;  
Non essendovi ulteriori interventi o proposte di rettifica;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, apposto in calce alla proposta di deliberazione e di seguito riportato:

---

#### Il Responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie

Visto l'art. 49, comma 1, del d.lgs n. 267/2000;

Vista la precedente proposta di deliberazione;

Riscontrata la regolarità tecnica;

Esprime il seguente parere:

**La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO**

#### Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

*F.to dott. Gianpiero Cicalese*

---

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 16 (sedici)                      Assenti n. 1 (uno: Castellano Giuseppe)

Votanti n. 16 (sedici)

Voti favorevoli n. 12 (dodici)

Voti contrari n. 4 (quattro: Marrone Domenico, Marrone Gaetano, Mascolo Francesco Paolo, Vespoli Luca)

Astenuti 0 (zero)

## DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria" che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, in esecuzione della normativa richiamata in premessa, ha effetto dal primo gennaio 2012;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione del comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
5. di riservarsi di adottare le eventuali modifiche al regolamento che si dovessero rendere necessarie qualora, in sede di conversione del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, venga recepito l'emendamento riportato in premessa;



### Con votazione che dà il seguente risultato:

**Presenti n. 16 (sedici)**

**Assenti n. 1 (uno: Castellano Giuseppe)**

**Votanti n. 16 (sedici)**

**Voti favorevoli n. 12 (dodici)**

**Voti contrari n. 4 (quattro: Marrone Domenico, Marrone Gaetano, Mascolo Francesco Paolo, Vespoli Luca)**

**Astenuti 0 (zero)**

## DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI POSITANO**  
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012*



## INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
3	DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE
4	SOGGETTI PASSIVI
5	SOGGETTO ATTIVO
6	BASE IMPONIBILE
7	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
8	ESENZIONI
9	DETRAZIONE DELL'IMPOSTA E RIDUZIONI
10	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
11	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, VERSAMENTI E COMPENSAZIONI
12	SANZIONI
13	FUNZIONARIO RESPONSABILE
14	CONTENZIOSO
15	POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
16	ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI



**ARTICOLO 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nel Comune di Positano nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23.

**ARTICOLO 2**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso, così come definito dal successivo articolo 4, di immobili, siti nel territorio del Comune, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.


**ARTICOLO 3**  
**DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, così come definiti all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'area tecnica - edilizia privata del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. I terreni agricoli presenti sul territorio del Comune di Positano, in quanto individuati nell'allegato alla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale n. 9 del 14 giugno 1993 (prot. 249), sono esenti dall'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, richiamato dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23. E' possibile una nuova individuazione, con decreto ministeriale, dei terreni agricoli esenti dall'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.



#### **ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

#### **ARTICOLO 5 SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta municipale propria è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

#### **ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalle disposizioni normative vigenti.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto-legge 11.07.1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 08.08.1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19.04.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Sono di competenza dell'area tecnica - edilizia privata tutte le attività riconducibili all'articolo 3, comma 58, della legge 23.12.1996, n. 662 e all'articolo 1, commi 335 e 336, della legge 30.12.2004, n. 311.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale, su proposta del funzionario responsabile dell'area tecnica - edilizia privata, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti in base al precedente periodo.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 05.08.1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalle disposizioni normative vigenti.

## **ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

1. Il Consiglio Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, approva le aliquote dell'imposta municipale propria e la detrazione di cui al successivo articolo 9 secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione del comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

## **ARTICOLO 8 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria le ipotesi indicate all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli



stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **ARTICOLO 9 DETRAZIONE DELL'IMPOSTA E RIDUZIONI**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 7, comma 1. Per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La detrazione, di cui al primo periodo del presente comma, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale del soggetto passivo; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'aliquota ridotta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. La detrazione di base per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari o ente ad esso subentrato.

3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

4. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

5. Si applicano le riduzioni della base imponibile e dell'imposta previste dalle disposizioni normative vigenti.

## **ARTICOLO 10 VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

1. L'imposta municipale propria è dovuta dai soggetti indicati nel precedente articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nel precedente articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta municipale propria effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ufficio tributi del Comune precisando i nominativi degli altri contitolari tenuti al versamento.

4. I termini di versamento dell'imposta municipale propria, previsti dalle disposizioni normative vigenti, potranno essere differiti, con motivato provvedimento della Giunta Comunale, esclusivamente in presenza di eventi e calamità naturali o per straordinarie situazioni sociali.

5. I versamenti dell'imposta municipale propria non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per l'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.

6. I soggetti indicati nel precedente articolo 4 devono presentare la dichiarazione nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

7. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

#### **ARTICOLO 11**

#### **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, VERSAMENTI E COMPENSAZIONI**

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi, i versamenti e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

#### **ARTICOLO 12**

#### **SANZIONI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. Sull'ammontare di imposta non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### ARTICOLO 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE



1. Il funzionario responsabile dell'imposta municipale propria è individuato nel responsabile dell'area economico-finanziaria al cui interno è collocato l'ufficio tributi. Il predetto funzionario, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. Con deliberazione della Giunta Comunale viene formalizzata la designazione.

#### ARTICOLO 14 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 15 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Trova applicazione per l'imposta municipale propria la disciplina del potenziamento dell'ufficio tributi prevista dall'articolo 18 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2006 con le seguenti integrazioni e/o rettifiche:

a) la base di calcolo di cui al comma 1 è integrata dal gettito dell'imposta municipale propria riscosso nell'anno, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Nel caso di versamenti spontanei il gettito è determinato dalla sola quota dell'imposta municipale propria di competenza del Comune;


b) il comma 2 è rettificato nel senso che la quota di cui al comma 1, lett. b) non è comprensiva dell'irap che rappresenta un onere fiscale a carico dell'ente datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lett. e-bis), del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;


c) il comma 2 è integrato dalla seguente disposizione: "Qualora il responsabile delle imposte sia anche responsabile del procedimento dell'ufficio tributi, la sua percentuale di partecipazione al fondo di cui al comma 1, lett. b) è del 45% e il limite superiore delle fasce relative ai dipendenti che hanno partecipato alle attività di accertamento e riscossione

dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria è incrementato di 5 punti percentuali".

**ARTICOLO 16**  
**ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - le leggi nazionali e regionali;
  - lo statuto comunale;
  - i regolamenti comunali.





---

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
F.to Michele De Lucia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Pasquale Marrazzo

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web [www.comune.positano.sa.it](http://www.comune.positano.sa.it) il giorno 27.04.2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 27.04.2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
F.to dott. Luigi Calza

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.04.2012, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)


Dalla Residenza Comunale, li 27.04.2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
F.to dott. Luigi Calza

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

Positano, li **27 APR. 2012**



**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
- dott. Luigi Calza -